REGOLAMENTO (CEE) N. 4112/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per certe preparazioni e conserve di pesci in provenienza dal Portogallo (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 362,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 362 dell'atto di adesione prevede che durante il periodo di soppressione progressiva dei dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ed il Portogallo le preparazioni e conserve di talune sardine, di tonni, di pesci del genere Euthynnus, di taluni sgombri e di pesci della specie Orcynopsis unicolor, dei codici ex 1604 13 10, ex 1604 20 50, 1604 14 10, 1604 19 30, 1604 20 70, 1604 15 10, 1604 19 50 e ex 1604 20 50 della nomenclatura combinata in provenienza dal Portogallo possono essere importate nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 in esenzione da dazio doganale nel limite di contingenti tariffari comunitari annuali rispettivamente di 5 000 tonnellate, 1 000 tonnellate e 1 000 tonnellate; che occorre aprire questi contingenti tariffari per l'anno 1988;

considerando che la Comunità ha adottato, con effetto dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura combinata delle merci, che ad un tempo corrisponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità ed a quelle del commercio fra i suoi Stati membri; che, per includere anche specifiche norme comunitarie, detta nomenclatura è stata ampliata attraverso l'istituzione di una tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC); che, a decorrere da tale data, occorre quindi utilizzare la nomenclatura combinata e — qualora necessario — i numeri di codice TARIC per designare i prodotti contemplati dal presente regolamento;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 a detti contingenti, nonché l'applicazione senza interruzione dei tassi previsti per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno di questi Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato sulla ripartizione tra questi Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti dal Portogallo, nel corso di un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro hanno registrato il seguente andamento:

(in t)

Stati membri	1984	1985	1986
Sardine della specie Sardina pilchardus			
Benelux	954	741	741
Danimarca	302	306,31	234
Germania	3 277	3 239	4 659
Grecia	14	—	155
Francia	2 410	2 190	1 783
Irlanda	13	30	19
Italia	643	820,8	634
Regno Unito	6 574	4 210	3 949
Tonni e pesci del genere Euthynnus			
Benelux	3	1	13
Danimarca	—	—	—
Germania	18	18,2	22
Grecia	—	54	—
Francia	118	55	16
Irlanda	—	—	—
Italia	1 504	2 456,5	2 141
Regno Unito	—	—	9
Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus, e pesci della specie Orcynopsis unicolor			
Benelux	130	135	176
Danimarca	—	—	—
Germania	—	—	21
Grecia	—	—	—
Francia	5	—	3
Irlanda	—	—	—
Italia	1 576	2 216,7	1 463
Regno Unito	40	—	—

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni avanzate da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione al volume del contingente possono approssimativamente determinarsi come segue:

Stati membri	Sardine	Tonni	Sgombri
Benelux	6,43	—	8,85
Danimarca	2,42	—	—
Germania	29,49	—	—
Grecia	0,61	—	—
Francia	16,84	4,00	—
Irlanda	—	—	—
Italia	5,33	96,00	91,15
Regno Unito	38,88	—	—

considerando che negli ultimi tre anni i prodotti in questione sono stati importati regolarmente solo da alcuni Stati membri, mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato nessuna o soltanto poche importazioni di tali prodotti; che in questa situazione è opportuno prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori reali da un lato e, dall'altro, garantire agli altri Stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importazioni; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità di applicazione della nomenclatura combinata;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 67 % del volume contingentale;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare della riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita, e se la riserva lo consente; che le quote iniziali complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente, al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per i prodotti di seguito elencati provenienti dal Portogallo sono sospesi ai livelli e nei limiti di contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingentale (in t)	Dazi contingentali
	1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati a partire da uova di pesce:		
09.0501	ex 1604 13 10 ex 1604 20 50	– Sardine della specie Sardina pilchardus	5 000	esenzione
09.0502	1604 14 10	– Tonni e palamite	1 000	esenzione
	1604 19 30	– Pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamite		
	1604 20 70	– Tonni, palamite ed altri pesci del genere Euthynnus		
09.0503	1604 15 10	– Sgombri della specie Scomber scombrus e Scomber japonicus	1 000	esenzione
	1604 19 50	– Pesci della specie Orcynopsis unicolor		
	ex 1604 20 50	– Sgombri della specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci della specie Orcynopsis unicolor		

Articolo 2

1. I contingenti tariffari fissati all'articolo 1 sono divisi in due parti.

a) La prima parte di ogni contingente è ripartita fra taluni Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1988, ammontano ai quantitativi seguenti:

(in tonnellate)

Stati membri	Preparazioni e conserve di:		
	sardine	tonni	sgombri
Benelux	215	—	60
Danimarca	80	—	—
Germania	990	—	—
Grecia	20	—	—
Francia	565	30	—
Irlanda	—	—	—
Italia	180	640	610
Regno Unito	1 300	—	—
Totale	3 350	670	670

b) La seconda parte di ogni contingente, pari rispettivamente a 1 650, 330 e 330 tonnellate costituisce la riserva corrispondente.

2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione verso uno Stato membro che non partecipa alla ripartizione iniziale, e che ivi richiede il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.

Articolo 3

1. Se una delle quote iniziali di uno Stato membro, quale è fissata all'articolo 2, paragrafo 2 — ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali, uno Stato membro ha utilizzato per il 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

3. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote, uno Stato membro ha utilizzato, per il 90 % o più, anche la terza quota, esso procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1988.

Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1988, la frazione non utilizzata della propria quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1988, ecceda il 20 % dell'importo iniziale. Essi possono trasferire un quantitativo superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1988, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1988 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché eventualmente la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversata nelle rispettive riserve.

Articolo 6

La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notifiche pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1988, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri imputano alle loro quote le importazioni dei prodotti in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è constatato in base alle importazioni provenienti dal Portogallo, presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano circa le importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM